

VALORI E PRINCIPI

Di Massimo Zaccheo

| 86

SOMMARIO: 1. Valore e concetto. – 2. Valori, principi e rimedi. – 3. I principi. – 4. I rimedi. – 5. Il principio di solidarietà. – 6. La certezza.

ABSTRACT. Il presente contributo prende in esame il nuovo ordine giuridico, connotato – insieme alle regole, fondate su fattispecie positivamente previste – dalla presenza di valori e principi. L'autore procede ad inquadrare il fondamento ed il contenuto di questi ed a tratteggiarne il rapporto reciproco, ponendo particolare attenzione alla loro attuazione sul piano rimediale, al ruolo del giudice nella loro declinazione nel caso concreto ed alle esigenze di certezza.

The present essay examines the new juridical order, characterized - together with the rules, based on legislative provisions - by the presence of values and principles. The author proceeds to frame the foundation and content of these and to outline the reciprocal relationship, focusing the attention on their implementation in terms of remedies, on the role of the judge in their declination in the concrete case and on the need for certainty.

1. Valore e concetto.

Già nel tardo novecento si è iniziato a disegnare un nuovo ordine¹.

Tramontata la stagione positivistica, il mutamento e la trasformazione incessante, in una parola il divenire della società (soprattutto con l'avvento del fenomeno più recente della globalizzazione) hanno messo in dubbio *la pretesa di dominare l'imprevedibile e di attribuire significato agli eventi futuri, che è stata propria del diritto*², attraverso la selezione degli eventi stessi effettuata secondo il calcolo delle probabilità; di eventi probabili, privi di ogni determinatezza, oggetto di tipizzazione e raccolti in norme denotate dai caratteri della generalità e astrattezza³.

Il divenire non consente più di fermare il futuro, ma impone di fissare il presente; non permette di pre-vedere, ma ingiunge di decidere⁴.

In questo incedere, il mutamento e la trasformazione incessante non trovano più risposte in una prospettiva logica⁵ ma in un pensare ontologico, attraverso un concetto che possa investire qualsiasi oggetto.

Il valore è il concetto elaborato e adottato dai più per affermare il nuovo ordine⁶.

2. Valori, principi e rimedi.

Nel sistema dei valori tre sono le parole decisive: valore, principi, rimedi.

La posizione logica dei concetti, che dovrebbero esprimere quei termini, ha natura gerarchica.

Il primo di essi, il valore, richiederebbe un'analisi davvero profonda, neanche ipotizzabile in questa sede.

Può soltanto rilevarsi che il sintagma 'valore' è usato, da parte della dottrina, nella sua concezione metafisica o assolutistica e non in quella empiristica o soggettivistica⁷.

In questo modo di intendere, se le norme nascono e muoiono nella storia e non sussistono al di fuori o al disopra del corso di essa, i valori hanno un loro *status* ontologico⁸, sicché ogni punto della storia è in rapporto diretto con la sfera dei valori assoluti e li contiene in sé senza relativizzarli alla propria mutevolezza.

Se i valori sono assoluti⁹ si deve, in primo luogo, declinare la loro sfera, così da eliminare il rischio che il valore abbia un contenuto soggettivistico¹⁰ o al più relativistico¹¹, mera qualificazione categoriale: di talché sarebbero valori quelli che, in condizioni determinate, gli uomini riconoscono come tali¹².

⁷ Si veda in proposito MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, cit., p. 243 ss ove si distinguono principi dogmatici e principi problematici; BENEDETTI, *op. cit.*, p. 69-70; Luciani, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *Dir. Soc.*, 2009, p. 1 ss. Una sintesi davvero efficace è svolta da SCACCIA, *Valori e diritto giurisprudenziale*, in *Dir. soc.*, 2011, p. 137 ss. In una diversa prospettiva FEMIA, *Segni di valore*, in *Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno*, a cura di Lucia Ruggeri, 2012, p. 83 ss; PERLINGIERI, *I valori e il sistema ordinamentale aperto*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 1, p.1 ss

⁸ Distingue tra concezioni etiche di tipo cognitivista e concezioni di non cognitivismo etico SCACCIA, *op. cit.* p. 135 ss. Le prime riconoscono ai valori una più spiccata capacità di stabile autoriproduzione, di indipendenza dalle circostanze fattuali, perché ammettono la possibilità di definire gerarchizzazioni astratte; le seconde disconoscono al valore una durevole capacità di ordinazione del reale, un contenuto normativo deducibile in astratto. Sul punto v. Femia, *op. cit.*, p. 85-86, il quale osserva che i valori non sono né dentro né fuori il sistema, sono altrove. In questo modo di procedere il valore non è l'essere ma il dover essere, *perché quale che sia la realtà, sarà sempre possibile immaginare uno stato del mondo diverso, nel quale i valori incontrino una realizzazione maggiore*.

⁹ Diversamente FEMIA, *op. cit.*, p. 149-150, il quale osserva che i valori, prodotti e strutture della comunicazione, non si posseggono perché non si identificano, non escludono, ma comunicano in quanto segni e non significazione, cioè il passaggio al normativo in quanto attribuzione di significato ai segni. In questo incedere, se il normativo è l'essere e si applica, il valore in quanto dover essere si esercita imponendosi alla storia.

¹⁰ E' questo il rischio che segnala IRTI, *La calcolabilità giuridica*, cit., p. 11, secondo il quale *il soggettivismo, intuizionistico e vitalistico, scioglie l'interprete da ogni vincolo metodologico*.

¹¹ Sul punto efficacemente LUCIANI, *op. cit.* p. 1 ss. e Scaccia, *op. cit.* p. 138.

¹² Diversamente FEMIA, *op. cit.*, p. 103 ss, che osserva come i valori sono invece continuo divenire perché prodotto di comunicazioni. Se le norme sono il prodotto di discorsi e in quanto tali fissazione della validità, sicché esse non divengono, ma vivono, i valori sono il frutto di comunicazioni e non di discorsi,

¹ Così VETTORI, *Regole e principi: un decalogo*, in *Persona e mercato*, 2015, 2, p. 51 ss.

² IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 36; *Un diritto incalcolabile*, in *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 3 ss.

³ IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., Milano, p.3 ss.

⁴ Indica BENEDETTI, *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Persona e mercato*, 2015, 3, p. 67 ss che *tutto ciò che si toglie alla previsione, propria della fattispecie, si deve concedere al (o, se volete, si carica sul) giudice. Ma questi è in grado di assolvere al proprio compito?*

⁵ Sembrano ormai lontani i tempi in cui BOBBIO, *Sul ragionamento dei giuristi*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1955, p. 3 ss. affermava che il giurista non può far propri giudizi di valore perché *non si può ricorrere né alla dimostrazione logica né alla verifica empirica, ma soltanto ad argomenti di carattere soggettivo che sfuggono al dominio della logica e della scienza*.

⁶ Per tutti MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in *I principi generali del diritto*, Roma, 1992, p. 371 ss., ora in *Scritti, I. Metodo e teoria giuridica*, Milano, 2011, p. 239 ss.; *Per una dogmatica dei diritti fondamentali*, in *Giornate in onore di Angelo Falzea*, 1993, p. 47 ss., ora in *Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 255 ss.

È inutile negarlo: manca una declinazione dei valori, ed ognuno la risolve a seconda delle proprie ideologie, intraterrene o extraterrene ovvero delle proprie convenienze¹³.

Questo sembra essere il tema di fondo tuttora irrisolto.

| 88

3. I principi.

Il secondo termine è declinato al plurale: i principi¹⁴. Qui si è scritto bene in tempi recenti. Non si discute di *principi problematici o dialettici, ma di principi dogmatici o assiomatici, cioè principi che non hanno bisogno di alcuna giustificazione sostanziale e possono essere formulati dal legislatore ma anche essere inespresi*¹⁵. Il principio, peraltro, non è assoluto o in sé, frutto di conoscenze puramente razionali, ma è *intra ius* sebbene *extra legem*¹⁶.

Quale il rapporto tra valori e principi nel nuovo ordine?

Nella logica dei valori assoluti questi coniugano in sé due aspetti apparentemente antitetici: l'assolutezza e la relatività; il primo è il modo di essere dei valori in sé, il secondo il modo di essere nel divenire, riprodotto attraverso i principi generali¹⁷. Se questi ultimi, in quanto espressione dei valori, possono mutare con il divenire della storia, i primi

e in quanto tali divengono. Se la norma è, in quanto tale, essere, il valore diviene: il testo è la norma ma non è il significato, è solo il segno del valore. Sul concetto di segno sarà opportuno rinviare a MORRIS, *Lineamenti di una teoria dei segni*, Torino, 1954, p. 10 ss. e CARNAP, *Empirismo, semantica e ontologia*, in *Semantica e filosofia del linguaggio*, Milano, 1969, p. 263 ss.

¹³ Così si passa da chi, come Weber, Popper e Kelsen, sia pur in prospettive diverse, muove dal presupposto che i valori non sono oggetto di conoscenza, ma solo di scelte extrarazionali, a chi invece riconosce loro una portata morale normativa, che sia in grado di giudicare la realtà e di indicare i valori, cioè di orientare le scelte etico-politiche. Davvero apprezzabile è allora lo sforzo concettuale di Femia, *op. cit.* p. 103, che, sulla scorta di Rickert, ritiene che il valore, che è il dover essere, diviene, mentre l'essere, cioè le norme, sono.

¹⁴ MENGONI, *Diritto e tecnica*, 2001, ora in *Scritti*, I, *cit.*, p.47 ss.; Grossi, *Ritorno al Diritto*, Roma-Bari, 2015, p. 51 ss.; VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.* 2017, p. 666 ss.; ID., *Effettività delle tutele, (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Annali X, 2017, p. 381 ss.; ID., *La giurisprudenza come fonte del diritto privato?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 869 ss.; *Norme, dogmatica e sentenze: quid iuris?*, in *Nuovo dir. civ.*, 2016, p. 75 ss.

¹⁵ ADDIS, *Sulla distinzione tra norme e principi*, in *Europa e diritto privato*, 2016, 4, p. 1019 ss. che, con onestà intellettuale, prende puntuale posizione sul tema.

¹⁶ Sul punto si veda VETTORI, *op. cit.* p.55. Considera i valori parte del sistema giuridico P. PERLINGIERI, *I valori...*, *cit.*, p. 4, il quale, condividendo il punto di vista di Femia. *op. cit.*, osserva che i valori sono giuridici, ma extranormativi.

¹⁷ Benedetti, *op. cit.*, p. 69 distingue i principi in principi fondamentali, principi generali, e principi senza aggettivo.

restano immutabili, valendo in ogni mutamento perché oggettivi e universali.

Nel nuovo ordine, i principi non salgono dal basso ma scendono dall'alto, riproducendo nella società i valori immutabili perché oggettivi e universali¹⁸.

Così, i principi generali, intesi come espressione dei valori fondamentali della società, disvelano l'esigenza di giustizia che è propria dell'uomo contemporaneo¹⁹.

Non più la meccanica applicazione della fattispecie ed effetto²⁰; non più la necessità di indagare la fonte che genera l'obbligazione, ma il bisogno di giustizia dell'uomo medio, che si esprime nella necessità di soddisfare il suo interesse purchessia, inteso quest'ultimo come esigenza di giustizia ove la cooperazione risulti inappagante o insufficiente²¹.

4. I rimedi.

Il terzo termine è il rimedio²².

Per descrivere il quale sarà opportuno ricorrere ad un esempio: l'*iter* argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 24/10/2013 n.

¹⁸ In senso opposto FEMIA, *op. cit.*, p. 83 ss. Ammonisce tuttavia IRTI, *I cancelli delle parole*, ora in *Un diritto incalcolabile*, *cit.*, p. 63 che i principi sono prestabiliti dal legislatore ed hanno perciò un contenuto normativo; sicché essi *non stanno fuori, ma dentro le leggi positive; che non sono trascendenti, attingibili per intuizione in un qualche supramondo, ma immanenti nel mutevole divenire delle leggi. Assai spesso i principi sono innalzati al rango di valori (non si sa da chi e come percepiti), quasi che essi stessi non abbiano in sé suprema dignità fra le norme e capacità di orientare le scelte del giurista.*

¹⁹ Sul punto, F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 2015, p. 93 ss.

²⁰ Benedetti, *Fattispecie e figure di certezza*, *cit.*, p. 69.

²¹ Esemplare in questo modo di intendere è il saggio di VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, *cit.*, p. 55; pure Il diritto ad un rimedio, *cit.*, p. 683; ZOPPINI, *Il diritto privato e "le libertà fondamentali" dell'unione europea (principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in F. Mezzanotte (a cura di), *Le libertà fondamentali dell'unione Europea e il diritto privato*, Napoli, 2016, p. 12. Decisive le parole di SCHMITT, *La teoria dei valori*, Milano, 2008, p.53 che afferma: *Chi dice valore vuol far valere e imporre. Le virtù si esercitano; le norme si applicano, gli ordini si eseguono; ma i valori vengono posti e imposti. Chi ne sostiene la validità deve farli valere. Chi dice che valgono senza che vi sia nessuno che li fa valere è in impostore.* Muove una critica profonda a questo modo di intendere, con una satira pungente, Femia, *op. cit.*, p. 128 ss.

²² La letteratura è ormai sterminata. In generale, a parte i contributi generali, tra i quali varrà ricordare MESSINETTI, *La sistemica rimediaria*, in *Le tutele contrattuali e il diritto privato europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, Napoli, 2012, p.103 ss.; DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Europa dir. priv.*, 2005,2, p. 341 ss.; MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Remedies in contract*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 149 ss.. Davvero significativi sono i lavori sistematici di VETTORI, *Contratto e rimedi*, Milano 2017, p. 3; DI MAJO, *Le tutele contrattuali*, Torino, 2009.

248²³, che rappresenta il paradigma del modo di essere del nuovo ordine. Manca una norma: non si applica in via analogica una norma simile ma si applica un principio generale (il precetto dei doveri inderogabili di solidarietà), che incarna un valore che non può essere altri se non la giustizia. Il mezzo per applicare il principio, disatteso dal negozio, è la nullità rilevabile *ex officio* per contrasto con l'art. 2 cost.

Come è dato osservare un valore che si inverte in un principio, applicato nella fase patologica attraverso il rimedio della nullità.

Rimedio, si badi bene, che, a fronte di una lacuna, applica in via diretta un principio espressione di un valore assoluto²⁴.

È chiaro che, in questo modo di procedere, assume rilievo decisivo l'intervento del terzo, del giudice, che si caratterizza per gli ampi spazi di discrezionalità valutativa²⁵. È il giudice che deve selezionare i principi da applicare; trattandosi di una espressione di umana volontà, il giudice, scegliendoli e preferendoli ad altri, cala alcuni valori al rango di principi fondamentali, con la funzione di indirizzare, attraverso la loro concreta applicazione, lo stile della società²⁶.

Ne discende che il volere del terzo è il valore della società²⁷.

Il volere della Corte Costituzionale, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata, o della Corte di Giustizia, è allora il valore della società. Non si interpretano più norme, ma decisioni. Il decidere tiene luogo al giudicare²⁸.

5. Il principio di solidarietà.

In questa prospettiva è di poco interesse domandarsi se il rimedio rappresenti il piano mobile dei mezzi di tutela a disposizione del singolo²⁹ ovvero concretizzazione rimediabile dell'ordinamento³⁰. Come è stato ben sottolineato³¹, il punto di vista del singolo, bisognoso di tutela, induce a non sottilizzare sulla natura dell'intervento del giudice. Ciò che conta è che il volere del terzo è il valore della società.

Ne è una chiara rappresentazione proprio l'*iter* logico seguito dalla Corte Costituzionale nella decisione richiamata che ha ad oggetto la caparra confirmatoria.

Il punto di vista ontologico pretende il superamento dello strumento della analogia per soddisfare il principio della coerenza dell'ordinamento. Così il giudice, chiamato a decidere, deve applicare in via diretta il principio di solidarietà di cui all'art. 2 espressione del valore di giustizia e orientare la decisione in quel senso; ove tuttavia le parti abbiano violato quel precetto primario sarà tenuto ad applicare il rimedio della nullità, non quale descritto dal codice civile, ma quale espressione diretta del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

Come è dato notare, nel pensare ontologico la fisiologia è rappresentata dall'applicazione diretta del principio prescelto, mentre il rimedio tiene luogo alla necessità di assicurare comunque l'applicazione del principio prescelto attraverso uno strumento coattivo, laddove le parti abbiano disposto diversamente violando, con la loro disposizione, il principio generale. Ne emerge dunque che il rimedio ha rilevanza solo nella fase patologica; dunque solo

e di annunciare, in quanto soggetto portatore di valori e dotato di senso del valore, le posizioni di un ordine gerarchico di valori soggettivo o anche oggettivo nella forma di sentenze dotate di valore legale.

²⁸ Si afferma, in replica, che il volere che vale non è altri se non il disagio avvertito da chiunque sia chiamato a mutare propri strumenti conoscitivi e, in particolare, ad affiancare allo studio dello *jus positum* l'analisi giurisprudenziale che non può essere degradata a mera casistica: così Addis, *op. cit.*, p. 1019 ss.

²⁹ MESSINETTI, *Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediabili*, in *Europa di. priv.*, 2005, p. 605 ss.

³⁰ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 66 ss.

³¹ MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio in diritto continentale*, in *Remedies in contract*, Padova, 2008, p. 149 ss.

²³ Che può essere letta in *Giur. Cost.*, 2013, p. 3767, con nota di F. ASTONE, *In tema di riducibilità della caparra manifestamente eccessiva* e in *Contratti*, 2014, p. 926, con nota di G. D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria "eccessiva"*. Sul punto v. le considerazioni di DE NOVA, *La giurisprudenza fonte del diritto?* in *Ius Civile*, 2016, 5, p. 412 ss.

²⁴ Viene meno, in questo modo di procedere, il dogma dell'autointegrazione del sistema. Il 'valore' della coerenza dell'ordinamento non è più assicurato dalla gerarchia disegnata dall'art. 12, co. 2, preleggi, ma dall'uso dei principi che, come indicò MENGONI, *I principi generali del diritto e della scienza giuridica*, cit., p. 329 non hanno bisogno di alcuna giustificazione sostanziale in quanto *principia demonstrandi*.

²⁵ Riflessioni sul ruolo del giudice in BENEDETTI, *Fattispecie...cit.*, p. 67-69. Muove critiche a questa prospettiva G. D'Amico, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 443 ss.

²⁶ Sul punto F. GAMBINO, *op. cit.* 93 ss.; M. NUZZO, *Innovazione e tradizione nella disciplina dei contratti*, in *Nuovo dir. civ.*, 2016, p. 73 ss.; VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, cit., p. 683-684; ADDIS, *Sulla distinzione tra regole e principi*, cit., p. 1043, il quale sottolinea come al legislatore è oggi assegnato un ruolo solo concorrente nella determinazione del diritto applicabile....imponendo anche a soggetti diversi dal legislatore il compito di enucleare quello che il legislatore non riesce più a fare in via esclusiva, cioè predisporre la norma giuridica.

²⁷ SCHMITT, *La tirannia de valori*, cit., p. 68 ammonisce che un giurista che si impegna a diventare un attuatore immediato di valori dovrebbe sapere ciò che fa. Dovrebbe farsi un'idea della recente filosofia dei valori, prima di decidersi a diventare valutatore, trasvalutatore, rivalutatore o svalutatore,

eventuale, quale strumento di applicazione dei principi in cui si incarnano i valori. Del resto il termine ‘rimedio’ ha la sua radice nel verbo latino *mederi*, che aveva il significato di medicare, curare.

dover essere il valore è l’oggettività considerata da un punto di vista assoluto, per dirla con Putnam, indipendente da tutte le circostanze e valida per qualsiasi circostanza.

La riflessione si risolve in ciò, ed è un pensare ideologico.

Il diritto è scienza sociale.

Esiste un Occhio di Dio che lo pone³⁶ o invece è posto da semplici uomini?

La scienza giuridica aspira all’assolutezza e alla immutabilità o nasce e muore nella storia?

È predicabile da una prospettiva esterna alla medesima, incommensurabile, o invece ha una oggettività spazio-temporale situata?

Prospettive ideologiche, l’assolutismo e il relativismo³⁷.

Il fine è sempre il medesimo e l’uomo non se ne distacca: l’esigenza di dominare l’imprevedibile, di fermare il futuro.

Un bisogno terreno dettato dall’esigenza di certezza e sicurezza.

Ogni concetto posto al servizio di quello scopo è pura tecnica. Norme e principi, valori e fattispecie sono e restano tecniche messe dall’uomo al servizio dell’esigenza, questa sì incommensurabile, di certezza e sicurezza.

90 **6. La certezza.**

Il circuito assiologico descritto induce qualche riflessione.

I principi hanno un contenuto normativo perché la loro diretta applicazione, anche attraverso lo strumento del rimedio, determina la decisione del giudice, che ha il compito di prescegliere quello più rispondente al caso concreto; è dunque il principio che orienta la decisione. La natura normativa dei principi è resa palese dalla loro storicità; la loro mutevolezza deriva dal bisogno di inverare nel principio il valore immutabile che deve essere applicato. La storicità determina la caducità del principio; come è stato esattamente osservato i principi non sono trascendenti, ma immanenti nel mutevole divenire delle leggi³².

Il divenire può rendere il principio obsoleto e non più rispondente al bisogno di rappresentare il mezzo di applicazione del valore immutabile al caso concreto, al fine di indirizzare lo stile della società. Non è il principio che sale e si fa valore, ma è il valore che si invera nel principio. È la storia che testimonia la giuridicità del principio anche ove, in luogo di una logica induttiva, si voglia invece applicare, come è nel pensare ontologico, una logica deduttiva.

È il rapporto valore- principio il tema decisivo.

È evidente che il principio in quanto normativo è anche transeunte, ma ciò non toglie che il valore si invererà in altro principio. Il pensare deduttivo determina la giuridicità del valore attraverso il suo invernarsi nel principio.

Alla immutabilità dell’uno corrisponde il divenire dell’altro in un pensare ontologico³³.

Il nuovo ordine si fonda sul valore che è verità, in una concezione metafisica di quest’ultima: sicché il valore, in quanto verità, non è in accordo con altra cosa ma solo con se stesso³⁴.

Qualche modesta riflessione.

Nel pensare ontologico, proprio della teoria dei valori, il valore è l’assoluto, è verità³⁵. In quanto

³² IRTI, *I cancelli delle parole*, in *Un diritto incalcolabile*, cit., p. 63.

³³ Di avviso opposto è FEMIA, *op. cit.*, p. 83 ss.

³⁴ E perciò, dopo essere stato posto, va imposto: SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., p. 53.

³⁵ Resta la critica di HARTMANN, *Etica*, 1926, Napoli, 1969, che domanda come si concili la loro pluralità, e dunque la loro relatività, con il carattere di assolutezza, universalità e necessità che naturalmente devono avere.

³⁶ E’ in fondo il pensare per valori l’occultamento definitivo dell’essere? di cui discorre HEIDEGGER, *Il nichilismo europeo*, Milano, 1987, p. 182.

³⁷ Raccogliendo una suggestione di Schmitt, *op. cit.*, passim si può affermare che la teoria, o tirannia, dei valori, non ha una portata filosofica, ma politico-giuridica, perché i valori non rappresentano, ma sono o vorrebbero essere ciò che unisce una società. E, per alcuni, non se ne potrebbe fare a meno perché *sono forse l’ultimo strumento di orientamento morale dell’uomo contemporaneo*: così Volpi, *Anatomia dei valori*, postfazione di Schmitt, *La tirannia dei valori*, cit., p. 105.